

Ha deciso semplicemente che non poteva essere preso in considerazione quel progetto.

Ora, basta che non si tratti di prendere in considerazione il progetto di legge, perchè le proposizioni che si fanno dal Governo non sieno soggette, giusta le prescrizioni del regolamento, alle necessità di essere prese in considerazione. Dunque in quella decisione della Camera non può incontrare ostacolo.

BARGNANI. Che la stampa sia palladio della libertà, che noi siamo sacerdoti e guardiani di quella libertà (*Rumori*), è un sentimento profondamente radicato nel cuore di tutti.

Io farò soltanto un appello alla vostra giustizia ed alla vostra riconoscenza. Domanderò in che cosa la stampa abbia fatto danno alla prima guerra. (*Rumori prolungati*) Ha essa avuto mai una sola rivelazione imprudente che compromettesse l'azione militare preannunciandone i piani strategici? Ha mai profferita una parola sola che non fosse di lode ai combattenti? Le sue pagine non furono tutte di eccitamento, d'entusiasmo, di fede? Ed anche ne' giorni degli ultimi disastri, allorchando appunto si voleva lanciare una tanto ingiusta calunnia contro l'esercito, io vi domando se il valore dei nostri soldati abbia trovato più valido baluardo della voce dei

nostri giornali. E vi domanderò poi se dietro questi fatti vi sarebbe non riconoscenza, ma giustizia a lanciare contro di esse un anticipato voto di sfiducia.

Quindi io crederei che si potesse fare a questa legge un emendamento simile a quello che è stato proposto or ora dall'onorevole deputato Ranco.

MELLANA. Pregherei il presidente ad avvertire i signori deputati che escòno che la Camera è aggiornata.

Molte voci. No! no!

RINVIO DELLA TORNATA ALLE 8 DI SERA.

IL PRESIDENTE. Vedendo che vi è dubbio su questa proposta, interrogherò la Camera se intenda rimandare la discussione alle ore 8 di questa sera.

Chi è di sentimento di riunirsi questa sera alle 8, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera decide di riunirsi questa sera alle 8.)

La seduta è sospesa alle 5 e 20 minuti.

TORNATA DELLA SERA DEL 20 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione d'un progetto di legge del deputato Ceppi — Appello nominale — Continuazione della discussione e adozione del progetto di legge di pubblica sicurezza.*

La seduta è ripresa alle otto e mezzo di sera.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO CEPPI.

IL PRESIDENTE. Il deputato Ceppi ha presentato un progetto di legge, che verrà dispensato agli uffici.

APPELLO NOMINALE.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Mancano i seguenti deputati):

Arese — Balbo — Berruti — Bertini G. M. — Bianchi Gio-

vini — Boncompagni — Cadorna Carlo — Cannas — D'Aze-
glio — Defey — Fois — Gioberti — Griffa — Iosti — Mar-
tinet — Mollard — Re — Simonetta — Spalla — Valerio L.
— Tuveri — Zumaglini.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. Questa mane abbiamo lasciata la discussione sull'emendamento del deputato Reta all'articolo 4. Rammenterò alla Camera che il deputato Bargnani avea pure fatto un emendamento all'articolo medesimo, e lo ha sviluppato, senza però formularlo per iscritto, o almeno senza rimmetterlo alla Presidenza.

L'emendamento Bargnani all'art. 4 consiste nell'aggiungere dopo le parole: *l'andamento della guerra*, le seguenti: « che sia senza fondamento, o che gettando lo spavento nelle famiglie, o provocando ingannevoli speranze, possa compromettere la pubblica tranquillità, incorreranno nelle penalità indicate dall'art. 6. »

Come vedono, la differenza di sistema fra l'emendamento del deputato Reta, l'articolo e l'emendamento Bargnani, consiste in ciò, che quest'ultimo è un emendamento repressivo, mentre l'altro è preventivo. Siccome pertanto credo che il primo si allontani di più dal progetto della Commissione, così gli darò la priorità.

Dacchè più non occorre svilupparlo, avendone già dato ampie spiegazioni il proponente, chiederò, poichè la Camera è in numero, se è appoggiato.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione sul medesimo.

BROGLIO. L'emendamento del deputato Bargnani tenderebbe a sostituire affatto un'azione repressiva a quella proibizione preventiva che sarebbe stabilita nel progetto di legge proposto dalla Commissione; d'altra parte questa mane fu discusso l'emendamento Reta, il quale rincariva sul sistema preventivo, ed esigeva che non soltanto le notizie riguardanti l'esercito e l'andamento della guerra fossero riconosciute autentiche dalle autorità mediante l'inserzione nel giornale ufficiale, ma richiedeva pure che qualunque articolo riguardante l'esercito e l'andamento della guerra dovesse riportare la licenza di un'autorità a ciò destinata.

Io dunque ripeterò alla Camera quello che ho già più volte avuto occasione di osservare in questa discussione, che cioè sempre ci troviamo a fronte di due sistemi opposti: del sistema il quale, temendo troppo l'abuso della libertà, vorrebbe vincolarne troppo anche l'uso; e del sistema che, temendo l'abuso o punto o pochissimo, ne lascia estremamente libero l'uso.

In quello stesso modo che la Commissione questa mattina credeva l'emendamento Reta rincarisse troppo sul sistema preventivo proposto dal Governo e dalla Commissione, volendo che non soltanto le notizie sieno autentiche, ma che i singoli articoli riportino un'autorizzazione preventiva, così noi crediamo che l'emendamento Bargnani abbandoni troppo il freno in questa materia, e col sostituire una sola misura repressiva non soddisfaccia allo scopo che il Governo e la Commissione, e, noi speriamo, la Camera si propone.

Infatti egli è ben vero che in tesi generale nei Governi liberi deve essere assolutamente libera la stampa, e solo debbono adoperarsi mezzi repressivi; ma nelle contingenze attuali, nelle contingenze appunto per le quali è fatta la legge, fu creduto che il sistema repressivo come quello che arriva tardi troppo, e dopo che il danno gravissimo che per la data notizia può avvenire alla sicurezza interna ed esterna dello Stato è irrevocabilmente prodotto, fu ritenuto, dico, che questo danno non sarebbe abbastanza impedito e compensato. E però, in quello stesso modo che la Commissione ha creduto, trattandosi di altre libertà, e specialmente della libertà d'associazione, che non si dovesse ricorrere unicamente a misure repressive, ma che fosse necessario entro certi limiti e fino ad una data misura impedire che il danno arrivi, per la stessa ragione, ripeto, la Commissione insiste nella sua proposizione per quanto concerne la stampa.

BARGNANI. Allorquando, non ha guari, è stato detto in questa Camera da due onorevoli oratori, dal deputato Brofferio e dal deputato Valerio, che la stampa non è stata di nessun nocimento all'andamento della guerra; allorquando si è

detto che essa non ha mai compromesso con rivelazioni importanti le operazioni militari del nostro esercito; allorquando si è detto che essa non fu che un inno d'entusiasmo e di lodi per tutti i nostri eroi che combattevano e cadevano sul campo di battaglia; allorquando si è detto che anche nelle ultime avversità delle armi nostre non vi fu un giornale il quale non siasi fatto campione del valore de' nostri soldati, in questa Camera non vi sono state opposizioni, vi furono anzi degli applausi.

Io mi rapporto, o signori, alla gazzetta ufficiale, la quale farà testimonianza delle mie parole. Non mi faccio a cercare quale nuovo fatto o circostanza possa avere cambiate le convinzioni della Camera in tale proposito, ma mi basta il constatare che tali erano a quell'epoca. Ed io, rimasto fedele alle antiche credenze, dirò, ora come allora, che si deve alla stampa giustizia, anzi le si deve riconoscenza per aver aiutata sempre e fortemente la guerra.

Ora si disse che le penalità preventive erano utili, inquantochè avrebbero impedito anticipatamente le trasgressioni ed i travimenti della stampa, dalle quali poteva venir gran danno; ma a questo io rispondo che le penalità repressive alle quali io mi riferisco sono le stesse in cui incorrerebbe il giornalista o l'autore il quale pubblicasse una notizia non autorizzata in conformità al progetto di legge in discussione.

Ora, io dico, o lo scrittore è disposto ad affrontare quelle penalità, o non è disposto: se disposto, egli non le curerà violando tanto le disposizioni di legge preventive quanto le repressive, vale a dire darà notizie non consentite dalle autorità, o non pubblicate dal giornale ufficiale; se non disposto, egli non violerà la legge, per non incorrere nelle minacciate penalità tanto in un caso che nell'altro.

La legge avrà dunque, secondo il mio emendamento, eguale vigore ed effetti egualmente salutari, e non porrà in fronte alla pubblica stampa l'ingiusta e immeritata offesa di un voto anticipato di sfiducia.

Per questi motivi adunque appoggierei il mio emendamento.

DABORMIDA. Io sorgo a combattere l'emendamento del signor Bargnani, e lo combatto perchè credo che il sistema repressivo in questo caso non possa avere l'efficacia del sistema preventivo. Si è detto che la stampa nell'anno scorso non ha recato verun nocimento all'esercito: se con ciò si vuol dire che la stampa non svelò verun piano al nemico, non gli palesò l'andamento della guerra, che la stampa per nessun modo cercò di vilipendere, o per meglio dire, di direttamente abbassare lo spirito dell'esercito, e che anzi in generale gli fu larga di lodi, si ha ragione; solo osserverò che il giornalismo nel non svelar piani non avrebbe avuto un gran merito, perchè, quand'anche avesse voluto ciò fare, difficilmente ne avrebbe avuto il mezzo; ma m'affretto in pari tempo a dichiarare che nessun giornalista l'avrebbe voluto fare potendolo, e l'infamia a cui lo condannerebbe in tal caso il paese sarebbe anche un sufficiente preservativo.

Ma, signori, ci sono varii modi di nuocere all'esercito: si nuoce all'esercito quando si fa conoscere all'inimico la sua forza numerica, i difetti della sua organizzazione, i suoi movimenti, le concentrazioni; un altro mezzo vi ha che forse è molto più dannoso all'esercito, perchè effettivamente si diminuisce la forza, e si è quello di distruggere la confidenza reciproca che i capi devono avere negli inferiori, gli inferiori nei capi; sotto questo rapporto io debbo, per intima convinzione, dire che la stampa non volontariamente (lo ammetto), ma incontestabilmente ha recato danni all'esercito; la stampa

ha accolto tutte le voci, tutte le lettere che venivano dal campo; con intenzioni (ammetto anche buone) ha gittato sfavore sui capi, ed ha così distrutto la confidenza che gl'inferiori debbono avere nei capi loro.

Signori, parliamo un linguaggio vero e semplice, prendiamo l'uomo qual è: il sacrificio della propria vita non è naturale nell'uomo, egli lo fa quando una passione ve lo spinge, quando il sentimento dell'onore, la voce del dovere ve lo spingono; ed è inoltre per ciò necessario ch'ei sia convinto che questo sacrificio deve riuscir utile alla patria.

Ora supponiamo soldati che non siano animati da una forte passione, od anzi supponiamoli pure spinti dalla passione, o penetrati dal loro dovere, ma che essi credano che chi li conduce al nemico non è atto al comando, o, peggio, li tradisce, crederete voi che questo sacrificio sarà volontariamente fatto? Io credo di no: io credo in conseguenza che la confidenza del soldato nel capo deve essere illimitata e cieca; io credo per conseguenza che l'ufficio dei buoni cittadini si è di mantenere costantemente questa confidenza. Ma, mi direte voi, non tutti i capi la meritano nella scorsa campagna; tocca a chi presiede, tocca al generale in capo, tocca al Ministero istesso a vegliare su chi non potrebbe meritarsela, ed in tal caso, senza riguardo veruno, allontanare cotesti uomini indegni dall'esercito; ma non può essere ufficio di nessun particolare il pronunciare indirettamente le condanne; il solo diritto che si può riconoscere in ciascun cittadino si è di svelare apertamente ciò ch'ei crede dannoso alla patria, ma non con denunce anonime nei giornali, ma bensì con accuse esplicite, con accuse franche. Da taluno si dice che ripugna l'accusare; io non capisco come possa ripugnare il dare un'accusa franca più che il dare accesso in un giornale ad un articolo anonimo, che fa un'accusa vaga di cui uno non giunge mai a scolparsi pienamente, che produce un male reale senza probabilità che ne derivi un bene qualunque, perchè nissun ministro mai andrà dietro alle denunce anonime, che troppo sovente e con poco discernimento si ripetono nei giornali.

Signori, l'esercito ha tutte le mie simpatie, ha le profonde mie affezioni, ed è perciò che con tutta la sincerità dell'animo mio affermo che, se nell'esercito conoscessi un traditore, non avrei difficoltà ad accusarlo, perchè ho l'intima convinzione che le franche accuse salvano la nazione e la libertà, mentre le calunnie sempre la perdono. Le calunnie perdono gli Stati, perdono la libertà (*Bravo!*), perchè se esse agiscono su uomini ordinari, li annichilano, li rendono inetti, li rendono incapaci di prestare quei servizi che senza preoccupazioni presterebbero; che se poi cadono su tempre forti, allora dispongono questi uomini forti ad odii contro la libertà, li dispongono ad agire contro di essa. Le prove non mancano nelle storie.

Io dunque non ammetto mai in generale l'accusa vaga: che se devo discendere ai particolari, posso affermare sul mio onore che mi risulta, che ho dei dati positivi, delle lettere di uomini la di cui fede e il di cui onore sono per me incontestabili, che se non molti, alcuni degl'individui che scrissero nell'anno scorso lettere infamanti nei giornali di vario colore contro i loro superiori, erano uomini poco stimabili, erano uomini che sovente cercavano di nascondere la propria codardia sotto un pretesto di tradimento o d'incapacità nei capi, inventato il primo, esagerato il secondo. Dico esagerato, perchè non intendo di sostenere che i generali i quali presero parte all'ultima campagna fossero tutti uomini esperti, tutti uomini consumati nella guerra; non lo posso sostenere, ed anzi debbo dire che in generale essi non lo erano; ma ciò che posso affermare si è che essi erano uomini d'onore, e

che a nissuno di essi si può imputare l'infame taccia di traditore.

Signori, già dissi altre volte che, trovandomi al Ministero dopo i disastri, ricercai con quanto è in me d'energia e di amor patrio di riconoscere se realmente si fossero commessi atti vergognosi nell'esercito, e non vi seppi ritrovare alcuno colpevole di tradimento. Si succedettero dopo di me tre ministri al dicastero della guerra; più fortunati di me, essi fecero tutti e tre la campagna, e si comportarono in essa valorosamente, ritornarono in Piemonte generalmente acclamati, essi videro i loro compagni all'azione, e nessuno di essi trovò che alcuno dei loro compagni non solo avesse meritato la taccia di traditore, ma pur anche una solenne riprovazione.

Dunque allontaniamo quest'orrenda taccia, e venendo all'accusa d'incapacità o d'inesperienza, siamo indulgenti; noi lo dobbiamo essere, non solo perchè sarebbe una pretesa assurda il volere che uomini che non fecero la guerra da giovani avessero nell'età avanzata tutte le cognizioni pratiche della guerra che possono solo essere il frutto di un lungo esercizio. Saremmo poi in ciò impolitici, perchè, lo ripeto, ciò non farebbe che togliere quel prestigio senza il quale nessuno può comandare.

La guerra sta per cominciare di bel nuovo, forse è già cominciata, forse il cannone a quest'ora ha già dato l'annuncio che l'Italia non transige col suo onore e co' suoi diritti; vogliamo noi che il nostro esercito progredisca valorosamente? che il nostro esercito non abbia preoccupazioni? che il nostro esercito vinca e trionfi? Rispettiamo i suoi capi.

Già dissi altre volte, ed ora lo ripeto: se il Ministero ha dei motivi per rimuovere alcuno dei capi dall'esercito, lo faccia senza vani riguardi, ma nel farlo si ricordi che ciascuno ha dei diritti, che il militare il quale è allontanato dall'esercito ha diritto di chieder conto del perchè sia allontanato, perchè il militare può sacrificare alla patria il suo avvenire, la sua esistenza, ma non può sacrificare l'onore, ed è lesa nell'onore il militare che viene rimosso dall'esercito al momento di intraprendere la guerra, seppure a ciò non sia astretto da motivi di salute. Si proceda contro di essi con giustizia e lealtà.

Ritorniamo al giornalismo: per provare che le accuse dei giornali non possono essere nocive, si dice che l'individuo che potrebbe essere lesa può rispondere; ma io domando se abbia il tempo di farlo, domando se nel difficile mestiere delle armi, soprattutto per uomini che non ne hanno troppo l'abitudine, convenga che l'animo di chi esercita un comando sia preoccupato delle discolpe piuttosto che del pensiero di condur bene le armi; se un generale od un ufficiale qualunque debba leggere tutti i giornali; dimando se una discolpa tarda valga sempre a cancellare un'impressione fatta; domando se un'accusa vaga possa dar luogo a una discolpa intera; domando infine se le fazioni militari, se le battaglie in specie siano di tale semplicità che si possano in esse sceverare le circostanze fortuite in modo a poter pronunciare francamente ed improvvisamente un giudizio equo ed inappellabile sulla capacità di chi vi comanda o di ciascuno che vi prende parte.

Si disse che un generale incolpato risponderebbe con una vittoria. È questa una sonora ma vana parola. Un generale risponderebbe volentieri delle vittorie, ma le vittorie le riporta chi può e non chi vuole, ed anche con ottime intenzioni, ed anche con vera capacità, con veri talenti militari si può non ottenere la vittoria. Se noi avessimo generali che potessero riportare vittorie a loro piacimento, a quest'ora certamente la guerra sarebbe finita; ma forse in pari tempo noi

non avremmo tanta libertà di parlare. Poichè in questa Camera tante volte si parlò di un Napoleone, debbo affermare che io pure ardentemente lo desidero per conquistare questa nostra indipendenza, dalla quale sola può derivare solidamente la nostra libertà.

Io dico che sono il primo a desiderarlo, e lo desidero benchè sia persuaso che ad un uomo di tal tempra dovrei sacrificare molte delle nostre libertà; e lo farei tanto più volentieri, che ho la convinzione che le nostre libertà non sarebbero perdute, ma solo sospese. Sicuramente con un tal uomo, ripeto, non sarebbe la critica permessa; benchè con esso meno sarebbe dannosa che con un uomo mediocre.

Convinto dei cattivi effetti che può produrre la libera critica delle cose di guerra finchè la guerra dura, io non posso ammettere che il diritto del giornalismo sia a tal riguardo intangibile, perchè cessa ogni diritto laddove l'esercizio del medesimo può riuscire funesto alla patria.

Parlai degl'inconvenienti, delle accuse e della critica dei giornali, ma nel tempo stesso rispettai il giornalismo; concedetti che il giornalismo poteva essere sempre animato da buone intenzioni; io rispettai dunque il sacerdozio, come suole chiamarsi; ma per essere sincero dirò che in questo sacerdozio, come negli altri, vi sono i buoni ed i cattivi sacerdoti; che il giornalismo non ha il privilegio d'avere nelle sue file uomini esclusivamente di buone intenzioni; che non sarebbe da maravigliarsi se fra le arti dell'inimico vi fosse anche quella d'introdurre in uno o più giornali uomini incaricati di portare la disunione nell'esercito; ed anche senza questa supposizione io dirò che è pur possibile che vi siano nell'esercito giovani imprudenti, o sfrenati, o animati da ignobili passioni, i quali gettino lo sfavore sui capi, o per naturale malignità, o per avversione personale, o per particolari vendette, od anche col naturalissimo desiderio di un rapido avanzamento. Cose tutte non solo possibili, ma inseparabili dalla natura umana.

Signori, i capi nostri sono anziani e sono generalmente avanzati in età: se la guerra dura, la maggior parte di essi farà luogo ai giovani, e non v'ha dubbio che tal sostituzione sarà vantaggiosa, perchè i giovani sono più atti alla guerra dei vecchi, dei vecchi massime che non ebbero la sorte di guerreggiare da giovani.

Ma gli uomini si devono sempre adattare alle condizioni presenti; se la guerra continua, se dura lungamente, i vecchi saranno rimpiazzati dai giovani; ma, se è vero che i giovani sono più dei vecchi atti alla guerra, non è egualmente vero che qualunque giovane sia migliore di qualunque vecchio, e che una sostituzione inconsiderata degli uni agli altri debba riuscire sempre vantaggiosa.

Se noi ci ostinassimo in questo momento a mettere i giovani invece dei vecchi, siamo noi sicuri di fare buone scelte? Abbiamo noi per ciò un sufficiente criterio, e già si rivelarono tali giovani ingegni che la scelta sia facile? No, signori, finora nelle scelte avrebbero gran parte il capriccio e le passioni. La cosa non può essere diversamente, e noi cadremmo nell'inconveniente di promuovere le gelosie e di far gridare all'ingiustizia, di rovinare affatto il prestigio del comando, che si deve appoggiare sull'abitudine, quando nol si può sul merito incontestabile ed incontestato. Dunque conserviamo per ora i generali come sono, facciamo loro conoscere che teniamo conto della loro buona volontà, diciamo ai giovani nostri soldati che confidino in essi; solo nella prossima guerra si adotti un sistema diverso da quello dell'anno scorso, vale a dire, ogni qualvolta un individuo fa un'azione in cui mostri puramente un coraggio personale, si continui a ricompensare

con una decorazione; ma ogni qualvolta un giovane fa conoscere in un'azione de' talenti militari, dell'attitudine al comando, si conferiscano dei gradi; sono i gradi conferiti sul campo di battaglia che hanno un vero credito, e non quelli dati al favore, e non quelli accordati ad una scelta più o meno arbitraria, perchè quasi sempre sono male collocati sia nel sistema dell'assolutismo, perchè dati al favore delle famiglie, sia anche nel nascente sistema attuale, perchè possono essere dati a chi più ostenta valore e patriottismo che a chi realmente li possiede. Se negli anni passati fummo condannati a sopportare l'ipocrisia della religione, può in questi tempi sottrarre ad essa l'ipocrisia della politica; e quando dico ciò parlo con convinzione; da molti anni vivo nell'esercito, e ben devo dichiarare che vidi gli ufficiali animati da un vero liberalismo; quelli che hanno fatto professione di liberalismo per tutta la loro vita, li vidi, dico, e li vedo tranquilli, amanti della vera disciplina, rispettosi dei diritti altrui, mentre ne vidi altri il cui liberalismo solo scoppiò improvvisamente da pochi mesi, che sono intolleranti d'ogni opinione che non sia eccessiva. (*Applausi*)

Io dunque, o signori, ripeto: rinforziamo l'esercito col predicare l'unione e la confidenza reciproca tra chi comanda e chi deve obbedire; rendiamo più solide le discipline conservando ai capi, per ciò che da noi dipende, il prestigio del grado, senza cui non v'ha obbedienza possibile. Non istanciamoci di ripetere ai capi: « Occupatevi dei vostri inferiori, dei vostri doveri, siate pari alle circostanze, abbiate il coraggio di ritirarvi se non vi sentite l'animo, l'energia, l'attitudine per la presente guerra; » non istanciamoci di ripetere agli inferiori: « Abbiate confidenza nei vostri capi. » (*Applausi*)

IL PRESIDENTE. Se nessuno chiede più la parola, metterò ai voti l'emendamento del deputato Bargnani.

(Non è approvato.)

Ci sarebbe adesso a votare l'emendamento Reta, ma n'è sopraggiunto un altro del deputato Ranco, di cui darò lettura.

RANCO. Lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Allora la parola è al deputato Reta per isviluppare il suo emendamento.

RETA. Signori, aggiungo due ultime parole in appoggio al mio emendamento. Noi facciamo una legge per comprimere coloro che, o ignoranti o tristi, incaglieranno una guerra dal cui esito avremo o indipendenza e gloria, o schiavitù e disonore.

Crediamo che questi ignoranti o tristi esistano? Ebbene è nostro debito premunircene. Dubitiamo che esistano? In questo caso laceriamo una legge che sarebbe gratuitamente odiosa.

Ma le mezze misure rivelano o poca energia, o deboli convinzioni, e servono sempre a poco. La legge vieterà che si diffondano notizie che possano gettare lo spavento in seno alle famiglie. Ma questo spavento sarà passeggero, perchè il primo listino del campo potrà smentire le false notizie. Il mio emendamento tende invece a vietare i commenti di cui i malevoli potrebbero servirsi per intimorire gli animi e scoraggiarli con tristi vaticinii.

Signori, precludiamo la via a questi commenti sinistri, evitiamo l'azione lenta di una critica che potrebbe incagliare, sgomentare, eccitare irritazioni nell'esercito, e apriamola invece a quei consigli ed incoraggiamenti che potrebbero tornare efficaci. Locchè potrà farsi quando questa commissione sia affidata a persone intelligenti e liberali.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Reta.

RETA. Pregherei il signor presidente di volerne fare la divisione.

BROGLIO. Quanto all'aggiunta delle parole *bulletini ufficiali del campo*, la Commissione ha già dichiarato d'accettarla.

IL PRESIDENTE. La prima parte riguarda l'instituzione di una Commissione per la revisione degli scritti e notizie che si riferiscono all'armata e all'andamento della guerra. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Interrogo ora la Camera se voglia accettare l'aggiunta e nei *bulletini ufficiali del campo*.

(La Camera approva.)

Si passa ora alla discussione dell'intero articolo così emendato.

CORBU. Signori, fin da ieri era iscritto fra quelli che dovevano parlare sulla legge in generale. . . .

Una voce. Più forte.

CORBU. . . . però a me come a varii altri fu impedita la parola per quella facilità che ha la Camera d'adottare la chiusura chiesta da quelli che o per debolezza di stomaco o per tedio facilmente s'impazientiscono. Però, se ciò potesse tollerarsi negli affari ordinari, non dovrebbe accadere in cosa di questa importanza. Se la legge passa, come sembra, diamo almeno prova al paese che si è esaminata, discussa e votata con pienissima cognizione di causa, con tutta ponderatezza. Per tal motivo non mi gridate *alla questione*, non m'interrompete se non resto fisso sull'articolo 4; giacchè dimostrando, come dimostrerò, che manca la necessità della legge tutta, non esiste per conseguenza questa necessità per una parte di essa. (*Rumori*)

La legge in discussione toglie, sebbene a tempo, le principali franchigie consacrate dallo Statuto; quindi non può farsi luogo ad essa se non nei casi estremi in cui grave sia ed imminente il pericolo sulla salvezza dello Stato. Non parlerò dunque del diritto, mentre anch'io divido colla Commissione il principio dei legislatori del mondo, i liberissimi nostri padri che *salus reipublicae suprema lex esto*; ma mi limiterò alla questione di *fatto*, che manca cioè il bisogno, il pericolo.

Il nostro paese troppo sofferse per la libertà. Quanto sangue non fu versato nel 1821, nel 1835? (*Bisbigli prolungati*) Le lagrime dei carcerati, perseguitati profughi, fra quali molti di voi che qui sedete, ed il sangue dei martiri della libertà la rendono molto preziosa perchè gelosamente sia conservata; molto cara perchè rifuggasi dal pensiero di doverla perdere un solo istante; troppo apprezzata perchè non si abbia come dono del cielo, per la calamità dei tempi rapito all'uomo, ed indi per la forza degli eventi, per la costante operosità sua, per la maturità dei tempi da lui recuperato. (*Segni d'impazienza*)

Prego la Camera di fare un po' d'attenzione, chè la cosa è piuttosto grave.

Non fu perciò precorsa concessione, ma necessaria restituzione d'imprescrittibile diritto.

Dovendo la legge di cui trattasi togliere per tempo siffatti diritti, si prenderà in sospetto dalla nazione una sì facile proclività di questa stessa Camera, che pochi giorni or sono aveva stabilito la massima di non potersi costituzionalmente dal potere legislativo mutar in meglio lo Statuto, per la ragione che non si avrebbe guarentigia che si impedisse la mutazione in peggio, nel caso di una maggioranza malaccorta. Se ciò fu pochi giorni sono, come oggi si farebbe tacere questo Statuto, togliendosi di un colpo le essenziali franchigie?

Nè si dica che non si toglie, ma si regola l'esercizio della libertà, come direbbe il ministro di grazia e giustizia; imperocchè, se il togliere, il privare anche a tempo possadirsi un regolare l'esercizio, potrebbe dirsi che chi toglie l'altrui non è che un regolatore della cosa tolta. . . .

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ma venga alla questione. Questo rientra nella questione generale.

CORBU. Ma bisogna salvare la patria; bisogna rintuzzare l'ardire degli esaltati, sventar le mene dei retrogradi, perseguire le spie, concentrar le forze di tutti alla guerra dell'indipendenza. . . . Questo è il fine della legge. Però io non vedo queste mene, questo ardore, anzi non vedo più partiti. (*Segni d'impazienza, rumori prolungati*)

Diamo uno sguardo alla situazione morale del paese, e si vedrà l'opposto. Si vedrà che un grande scrittore, profondo filosofo, il di cui nome importa un prestigio, facendo ammenda di certe sue idee disunitrici e fomentatrici di discordie, salta fuori con uno scritto che, colla solita sua eloquenza e stringente logica, spegne in un baleno le ire, affratella i partiti, dirigendoli tutti all'unico scopo della guerra. (*Interruzione*)

Si vedrà che il ministro d'agricoltura e commercio assicura che Genova è tranquilla, che non può temersi turbamento, dacchè furono appagati i voti dei generosi Genovesi colla ripresa delle ostilità.

Molte voci. Alla ringhiera!

CORBU. (*Dalla ringhiera*) Si vedrà che l'Italia centrale ci benedice, e poco fa udiste gl'indirizzi portanti fraterni saluti e sensi di gratitudine e promessa d'aiuti.

Si vedrà finalmente che i diversi partiti, dimenticando le gare, si sono messi in accordo per combattere il comune nemico.

In tanta unione di volontà e d'affetti ad un solo fine, dove è il pericolo d'interno turbamento e d'insidie? dove è quell'estremo frangente che lotta per la salvezza o la rovina dello Stato, per cui può soltanto farsi luogo a misure dittatoriali?

L'unico pericolo sta nell'esito della guerra, nei campi lombardi, ove, non sarà molto, succederà il gran conflitto pel quale deve accendersi, non attutirsi con misure di terrore l'entusiasmo.

Il pericolo, e veramente grave, si fu nel 10, 11, 12 febbraio in Genova, quando con reiterate imponenti dimostrazioni popolari si proclamava la Costituente Montanelli; ed io, che fui testimone di quella forte concitazione d'animi, temeva assai di funeste conseguenze.

Pericolo pure, e gravissimo, ci sovrastava in questa città nel 20, 21, 22 dello stesso mese, quando la maggioranza della Camera e il Ministero lottavano contro una politica disunitrice, contraddittoria, feconda della guerra civile, della perpetua schiavitù e infamia d'Italia. Tremenda era l'attitudine di una grandissima parte di questa capitale in quei giorni, la quale, sobillata dai retrogradi, acciecata dal prestigio di grand'uomo, che anche allora si reputava infallibile, rinnegava qualunque raziocinio, schiamazzava, insultava, delinquiva, perchè la falsa via si seguisse. Poco mancò che non si rinnovasse la scena del 29 luglio; che la guerra intestina non iscoppiasse mercè l'imprudenza di chi voleva disconoscere il grande e fatale errore da lui commesso.

Allora io avrei votato per l'adozione della legge, perchè era non solo utile, ma necessaria. Allora trattavasi di ridonare l'ordine e la tranquillità al paese, e la libertà al Parlamento ed al Governo nelle sue operazioni; si trattava insomma di salvare lo Stato.

Ma se allora bastarono le ordinarie leggi, come sarebbero le medesime insufficienti od inefficaci? La crisi ministeriale, la risposta al discorso della Corona, l'intimazione della guerra sono tre fatti di politica franca, leale, generosa, che spensero ogni partito e riaccessero l'amore alle nostre istituzioni ed al Re. E come no, se fanno disgradire qualunque reggimento più ampio? La nostra monarchia in tal modo val meglio delle repubbliche simili a quella che contrasta ai popoli d'Italia quel principio d'autonomia che dà il diritto di costituirsi; siffatte repubbliche, come direbbe Ledru-Rollin, sono la tomba della *sovranità popolare*.

L'amore quindi alla monarchia costituzionale è ormai intenso e generale, e perciò lontano ogni pericolo di turbamento politico.

Ma le spie? Le spie, questi esseri fatti, sì, ad immagine e similitudine di Dio, ma che infamano la specie alla quale appartengono, possono scoprirsi e punirsi senza togliersi le libertà dei cittadini. Vigilanza, operosità e soprattutto scelta di persone capaci, attive ed energiche; ecco tutto. Con tal mezzo si avrà lo scopo cui mira la legge, senza privare i cittadini della libertà.

Riguardo alle riunioni, queste saranno sorvegliate ed accusati e puniti gli individui che turbassero la quiete, o macchinassero contro la tranquillità dello Stato o del pubblico o dei privati.

Lo stesso dicasi per la stampa. Non è la stampa libera che pubblicò le magagne, gli abusi, l'inettezza e tutte le cagioni dei patiti disastri? I bravi soldati furono da essa incuorati, smascherati e fatti segno al giusto biasimo gli altri che in un modo o nell'altro contribuirono alla sventura. Per lei l'esercito fu ripulito, e le voci perchè fosse riorganizzato, ben provvisto e reso forte e fiorente, come ora è, furono di continuo gittate dalla libera stampa.

Non dico con ciò che sia lecito calunniare o sfiduciare, o disanimare il soldato o i suoi superiori; svelare le mosse, le posizioni, la disciplina, lo stato, il servizio o qualunque altra cosa che interessa nascondere al nemico. Tutto ciò nè lo fece il giornalismo nella campagna scorsa, nè lo farà in questa; che anzi so d'esistere l'intelligenza fra tutti i giornalisti, che niuno farà menzione di tali notizie, come da qualche tempo in qua vediamo effettuato. Che se qualcuno incautamente o per altro riguardo vi trasgredisce, sarebbe giusta la punizione la più severa, per mezzo di una nuova legge repressiva, che potrebbe a tal fine progettarsi; ma non mai procedersi a misure preventive.

Per tali considerazioni, non vedendo io quel pericolo grave per cui si possa sospendere l'*habeas corpus* e le più essenziali franchigie del nostro Statuto, voto contro l'art. 4 e contro tutta la legge.

Nè con ciò intendo di non aver fiducia nel Ministero che si è acquistata la simpatia di me e di tutti gl'Italiani per i motivi sovra accennati; ma soltanto credo che non esista la necessità, e per conseguenza non sia giusto farsi luogo alla legge. La più gran fiducia che io possa nutrire consiste nella libertà; essa sola ha creato la fiducia che ho nel Ministero attuale, perchè ha saputo rispettare ed apprezzare la libertà; tolta questa, manca il mezzo con cui gli uomini del potere, loro malgrado, presto o tardi si conducono nella buona via.

IL PRESIDENTE. Darò lettura del paragrafo 1° dell'art. 4 come venne emendato dal deputato Reta:

« Durante lo stesso termine è vietato di pubblicare, per via della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, qualunque notizia riguardante l'esercito

o l'andamento della guerra, salvo quando si tratti di notizie la di cui autenticità sia previamente riconosciuta dall'autorità cui il Governo affiderà siffatto incarico, o desse trovinsi già inserite nel giornale ufficiale o nei bullettini ufficiali del campo. »

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti il paragrafo 2° dello stesso articolo. Esso è concepito nella seguente forma:

« Lo stesso divieto avrà luogo per gli scritti e discorsi pubblici tendenti a diffondere, sulle cose militari e politiche dello Stato, notizie che, gettando lo spavento nelle famiglie o provocando ingannevoli speranze, possono compromettere la pubblica tranquillità. »

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 5, così concepito:

« È parimente vietato a chicchessia il gridare le stampe di qualsivoglia genere per le vie, per le piazze e per qualunque luogo pubblico; come anche è proibita qualunque affissione ai muri di scritti e stampati d'ogni genere, salvo si tratti di affissione la quale venga direttamente ordinata dalla pubblica autorità. »

A questo articolo sono stati fatti tre emendamenti, i quali però credo che si potranno facilmente fondere in un solo.

Il primo è del deputato Mussi, il quale dice di aggiungere dopo la parola *ordinata* le parole *o permessa*.

L'altro del deputato Turcotti il quale, dopo la parola *ordinata*, dice pure di aggiungere la parola *permessa*.

Infine il deputato Pernigotti propone di dire: *la quale sia permessa od ordinata dall'autorità*.

In sostanza l'emendamento è uno solo, e consiste nell'aggiungere le parole *o permessa* dopo la parola *ordinata*.

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione accetta quest'emendamento.

MONTI. Il Governo, quando vuole far affiggere qualche pubblicazione, non dà ordini a se medesimo. Trovo quindi superflua la parola *ordinata*. Io proporrei dire solo *permessa*.

(La Camera approva.)

IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo 5 così emendato. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Viene l'art. 6 così concepito:

« I contravventori alle disposizioni dell'art. 2 saranno puniti col carcere da sei giorni a tre mesi, o con una multa da lire 25 a lire 500.

« I contravventori alle disposizioni dell'art. 4 saranno puniti col carcere da 15 giorni a un anno, o con una multa da lire 100 a 1,000, oltre al sequestro degli scritti o stampati.

« Quelli infine che contravverranno alla proibizione di cui all'art. 5 saranno puniti colla pena del carcere non minore di un mese, e non maggiore di sei, o con una multa di lire 100 estensibile a lire 600.

« La pena del carcere e la multa potranno essere applicate cumulativamente secondo la gravità dei casi.

« La cognizione di questi reati si esercita dai tribunali secondo le forme ordinarie.

« L'azione penale contro i contravventori per mezzo della stampa o simili potrà esercitarsi cumulativamente contro l'autore, l'editore, lo stampatore ed il gerente.

« Riguardo alle pubblicazioni periodiche si potrà aggiungere alle pene suindicate, secondo la gravità dei casi, la loro sospensione per un termine non minore di un mese e non

maggiore di sei, da pronunciarsi dal tribunale nella sentenza di condanna. »

IL PRESIDENTE. A questo articolo il deputato Bertrand propone il seguente emendamento.

Calcolate tutte le multe in danaro surrogate ai giorni di carcere nello stesso numero di lire per cadun giorno, si direbbe:

Al primo paragrafo:

« Da sei giorni a tre mesi, o con una multa da lire 24 a lire 360. »

Al primo alinea:

« Da 15 giorni a un anno, o con una multa da lire 60 a lire 1,440. »

Nel secondo alinea:

« Di un mese, e non maggiore di sei, o con una multa di lire 120 a lire 720. »

Il proponente è invitato a svilupparlo.

BERTRAND. È gran pregio della legge l'essere nelle sue disposizioni consentanea sempre e conseguente con se medesima, e che movendo dalla stessa misura non si contraddice mai nelle sue parti.

Dunque nei varii paragrafi del nostro articolo non deggiono le multe surrogate ai giorni di carcere venir calcolate, come interviene nel progetto, ora a quattro lire circa per ogni giorno, ora molto più, ora meno. Vorrei che un numero stesso di lire corrispondesse costantemente in ogni paragrafo a ciascheduna unità di giornate. Così una ragione o regola, e non già l'arbitrio, avrà informata la legge. Mercè la legge appunto viene a regnar la ragione invece dell'arbitrio. Dunque cominci ella stessa dall'essere ragionevole.

DEGIORGI. Le osservazioni e l'emendamento del deputato Bertrand riflettono tutto in genere l'articolo; in conseguenza crederei di avere la preferenza per presentare alla Camera una parziale variazione all'alinea primo dell'articolo.

IL PRESIDENTE. Faccio osservare al preopinante che io non poteva dare la priorità ad un emendamento che non conosceva. Il deputato Bertrand ha presentato un emendamento all'articolo; io non ho potuto a meno che darne lettura ed ammetterlo a svilupparlo.

DEGIORGI. Mi permetta intanto di spiegare il mio brevemente, e conosciuto che sia, potrà vedere quale debba essere preferito.

L'articolo 6 della Commissione dichiara che i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2 saranno puniti col carcere da sei giorni a tre mesi, e con una multa da lire 25 a lire 500.

La multa, secondo è definita dal Codice penale, consiste nel pagamento di una somma superiore a lire 51; quando la condanna riflette il pagamento di una somma inferiore a L. 50, il Codice penale non la chiama multa, ma la chiama col nome di ammenda; quindi mi pare che, a meno che la Commissione, cosa che io non credo, abbia voluto colle disposizioni speciali della legge che è in discussione variare l'insieme delle disposizioni generali della legislazione penale, non si possa parlare di multa, alludendosi ad una somma ascendente solo a lire 25, ma si debba parlare di ammenda; per conseguenza credo sia il caso di dover sostituire queste parole a quelle dell'articolo: *o con ammenda o con multa estensibile, la prima a lire 25, la seconda a lire 500.*

BROGLIO. Io non ho nessuna difficoltà a che venga adottata la redazione del preopinante, quantunque io creda che la parola *multa*, come più generale, possa applicarsi a tutti i casi; ma, ripeto, la Commissione accetta l'introduzione della parola *ammenda*. Non si potrebbe però dire: *estensi-*

bile l'ammenda fino a lire 25, perchè questo è il primo termine da cui si parte, non l'ultimo a cui si giunge; sarebbe dunque il caso di dire: *con un'ammenda o multa da lire 25 a 500*. Così sarebbe *ammenda* la pena da lire 25 fino a 50; e diverrebbe poi *multa* progredendosi nella scala ascendente.

BERTRAND. Lo scopo del mio emendamento non è altro che quello di ridurre il progetto di legge ad uniformità nella quota di multa per cadun giorno di carcere, non vi essendo ragione per cui il giorno di carcere si paghi ora 4, ora 8, ora 2 lire. Vorrei che nelle varie disposizioni dell'articolo sesto sempre corrispondesse lo stesso numero di lire a ciascuna giornata della stessa prigionia. Nè il preopinante saprebbe addurre una buona ragione per cui, sei giorni pagando sole lire 25, tre mesi, cioè 90 giorni, debbano poi pagare 500 lire, contando nel primo caso il giorno a circa lire 4, e nel secondo caso a circa lire 6. Ecco il caso del mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Appoggiato.)

È aperta la discussione sul medesimo.

GENINA. Io farò osservare che il ragionamento dell'onorevole deputato non sarebbe applicabile nella presente specie. Poichè lo spirito della legge, come è presentata dalla Commissione, non suppone un fine unico, come sarebbe quello del carcere, nel quale debba convertirsi la pena pecuniaria, quando l'individuo che deve subirla non possa pagarla.

Egli è solamente in questo caso che si deve valutare la libertà dell'individuo, la quale, secondo l'economia della nostra legge, viene valutata realmente da 3 a 4 franchi al giorno; ma nella fatta specie l'idea della Commissione si è di lasciare in arbitrio del giudice di applicare o la pena pecuniaria od il carcere; di maniera che non è il caso di convertire la pena pecuniaria nel carcere, ma è di applicare la sola pena pecuniaria. Potrebbe anche il giudice applicarle ambedue, ed in questo caso si dovrebbe in primo luogo infliggere la pena pecuniaria come verrebbe dal giudice stabilita. Poi, se non potesse il condannato pagarla, si convertirebbe la multa in quella pena sussidiaria del carcere, la quale deve tener luogo della medesima. Quindi mi sembra che il sistema della Commissione sia chiaro e preciso, e che non sia qui il caso di valutare la libertà dell'individuo come viene proposto dal preopinante, e perciò che debba sempre ogni giorno di carcere essere pareggiato alla multa di lire 4.

BERTRAND. Le ragioni addotte dal preopinante non iscarsano punto l'inconveniente nell'articolo nella fissazione delle multe surrogate al carcere; si vede dall'articolo che è in facoltà dei tribunali di surrogare alternativamente le multe al carcere, oppure di cumular le due pene.

Ora, sia che entrambe s'infliggano, sia che si dia l'una delle due soltanto, sarà sempre necessario che la legge parta da una regola stessa, e che, se in una legge la giornata di carcere è calcolata quattro franchi, in un altro luogo la stessa non sia calcolata dieci o quindici, oppure trenta. Questo è un capriccio, questo è un arbitrio; nè una giornata di carcere in una punizione potrebbe valere diversamente che una giornata dello stesso carcere in altra punizione.

GENINA. Io farò una semplice osservazione: la legge, come si è presentata, dice che il giudice deve applicare le pene; dunque secondo i termini della legge il giudice deve applicare queste pene come sono portate dalla legge; se accade poi che un individuo il quale sia condannato nella pena pecuniaria non si trovi in istato di soddisfarla, allora viene il caso della surrogazione, cosa che non è contemplata nella legge, cosa che deve determinarsi dalla legge generale presso

di noi già esistente. Ora, siccome secondo la nostra legge, secondo la parte generale della legislazione penale, la pena pecuniaria, quando non si sconta nella sua natura, va scontata colla pena del carcere, i tribunali hanno già le regole generali secondo le quali denno applicare il principio che la pena del carcere tenga approssimativamente luogo di lire tre o quattro di multa. Ma non è necessario in questo luogo di stabilire alcuna nuova norma da osservarsi dai magistrati nel surrogare la pena del carcere alla pena pecuniaria.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda approvare l'emendamento del deputato Bertrand.

(La Camera non approva.)

Ora resta a discutere l'articolo colla sostituzione proposta dal deputato Degiorgi, che pregherei la Commissione di voler redigere nel modo che stimerà più opportuno.

BROGLIO. Proporremmo di dire: *o con un'ammenda o multa da lire 25 a 500.*

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti il primo paragrafo così emendato.

(La Camera approva.)

(Il secondo e il terzo paragrafo sono pure approvati.)

Pongo ai voti il paragrafo 4.

COLLA. Propongo che per maggiore convenienza si dica: *la pena del carcere e la pecuniaria.*

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Colla.

(È appoggiata.)

Domando se è approvata.

(È approvata.)

Pongo ora ai voti il paragrafo così emendato.

(La Camera approva.)

(Messi ai voti i paragrafi quinto, sesto e settimo, vengono approvati.)

Viene ora l'art. 7 così concepito:

« Se la contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 4 avvenga per mezzo di pubblicazioni fatte all'estero, il Governo potrà impedirne la introduzione e lo smercio mediante sequestro degli scritti o stampati. Chiunque diffonda o smerci, o faccia diffondere o smerciare questi scritti o stampati provenienti dall'estero, sarà punito colla stessa pena di cui all'art. 2 dell'articolo precedente.

BROFFERIO. Prima ch'io porti un'opinione qualunque sopra quest'articolo, debbo muovere un'interpellanza al signor guardasigilli. Vuolsi concedere facoltà al Ministero di impedire la introduzione e lo smercio delle pubblicazioni fatte all'estero mediante sequestro degli scritti e delle stampe. Io domando al signor ministro se non esista in Torino un ufficio di revisione, il quale si attribuisca la facoltà di porre il sequestro sopra le pubblicazioni provenienti dall'estero al Ministero non benevise. Quando il signor ministro mi avrà dato sopra di ciò le opportune spiegazioni, farò allora le opportune osservazioni.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Esiste veramente; le pubblicazioni fatte all'estero sono soggette ad un esame per parte di un ufficio pubblico.

BROFFERIO. Poichè il signor ministro si è creduto sin qui in diritto di mettere sotto sequestro le estere stampe, a che ce ne viene ora chiedendo la facoltà?

O non aveva questo diritto, e perchè se lo arrogava? O lo aveva, e perchè ce lo chiede?

RATTAZZI, ministro dell'interno. Rispondo a quest'osservazione. L'ufficio di revisione che esiste è semplicemente per impedire l'introduzione in questi Stati dei libri che sono in contravvenzione alla legge sulla stampa attuale. Quindi, se

non vi fosse una disposizione speciale per le cose militari e per l'andamento della guerra, non si potrebbe impedire l'introduzione delle stampe estere che contenessero le relative notizie. È dunque indispensabile, affinchè l'ufficio di revisione possa esercitare la sua forza, che si faccia menzione speciale nella legge attuale di questa proibizione. Tale è lo scopo a cui mira l'articolo di legge in discussione. Quanto poi all'ufficio di revisione, il motivo per cui esiste è il seguente: la legge sulla stampa del marzo 1848 ha stabilito una repressione per quanto riguarda certi determinati abusi della stampa in questi Stati, ma non ha nello stesso tempo provveduto per le stampe provenienti dall'estero; anzi c'è una disposizione speciale in questa legge, colla quale sono ancora mantenute le leggi precedenti per quanto riguarda i libri e le stampe provenienti dall'estero. Era quindi necessità che, finchè fosse mutata la legislazione, si mantenesse l'ufficio di revisione, perchè, se quest'ufficio non si manteneva, ne derivava la conseguenza che quelle stesse cose che non potevano essere stampate in questi regii Stati, od almeno che, stampate, andavano soggette ad una legge repressiva, si potessero impunemente stampare all'estero. È bensì vero che non è conciliabile collo Statuto, perchè in forza dello Statuto non vi può essere alcuna misura preventiva contro la stampa in genere, così estera che nazionale. Ma, appunto per torre di mezzo questo articolo, ho creduto che era necessario si facesse una legge non in via preventiva, ma in via repressiva delle stampe provenienti dall'estero, e già venne istituita una Commissione la quale ha per oggetto di esaminare quali debbano essere le pene da applicarsi anche per le cose che sono stampate all'estero e che vengono introdotte in questo Stato, onde torre così di mezzo l'inconveniente che attualmente s'incontra, che le cose stampate all'estero debbano essere soggette ad una legge preventiva, legge che non può conciliarsi collo Statuto.

BROFFERIO. Nella legge sulla stampa sono prescritte pene contro coloro che introducono libri e stampe in questi Stati contrarie ai buoni costumi, alla religione e alle leggi.

Con queste pene provvide il legislatore in via repressiva all'introduzione dei cattivi libri; ma coll'ufficio di revisione stabilito dal signor ministro si risuscita la censura preventiva di odiosa rimembranza, e si viola lo Statuto. Ora io vedo con soddisfazione che si venga a domandare alla Camera la facoltà di sequestrare i libri stampati all'estero. Ciò vuol dire che il signor ministro sente la necessità del nostro assentimento, e quantunque io non sia disposto a darglielo, mi rallegro di quest'articolo, perchè mi fa sperare che dopo i quarantacinque giorni la revisione cesserà di esistere. (*Harità*).

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'ufficio di revisione cesserà d'esistere quando vi sarà una legge la quale stabilisca una norma a questo riguardo; ma senza di essa, anche passati i quarantacinque giorni, men duole, non può cessare la revisione; bensì dico che, non ostante esista l'ufficio di revisione, è indispensabile l'articolo di questo progetto che riguarda le stampe provenienti dall'estero, perchè questo articolo non è tanto diretto a stabilire un ufficio di revisione, quanto a determinare i casi in cui l'ufficio di revisione deve esercitare le sue funzioni. Se non vi fosse questo articolo di legge, quando si trattasse di cose militari, l'ufficio di revisione non potrebbe impedirne l'introduzione in questi regii Stati, perchè a senso e giusta le disposizioni delle regole generali libero ne è il discorso, libera ne è la stampa. Quindi sarebbe anche libera l'introduzione delle stampe relative provenienti dall'estero; che esista quest'articolo, lo ripeto, ciò ha nulla a che fare colla istituzione dell'ufficio della revisione.

QUAGLIA. Mi pare che, applicando le disposizioni dell'ar-

titolo 4° all'articolo 7°, cioè alle pubblicazioni fatte all'estero e relative all'esercito nostro ed agli avvenimenti della guerra, si verrà a colpire la maggior parte dei giornali stranieri, perchè la maggior parte dei medesimi non mancheranno di far cenno delle operazioni della guerra d'Italia; di maniera che tutte le volte che un giornale estero farà cenno di queste operazioni incontrerà quest'articolo, e allora ne verrebbe l'inconveniente che quasi tutti tali giornali più o meno sarebbero soggetti alla proibizione minacciata dal detto articolo 7°; il che certamente non è, nè tale può essere l'intenzione nostra. Inconveniente al quale impertanto dovrebbero riparare con apposita dichiarazione.

IL PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'intero articolo. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Vengono proposte due aggiunte dai deputati Degiorgi e Demarchi, le quali formerebbero due articoli distinti. Passo a darne conoscenza alla Camera.

La proposta del deputato Degiorgi è concepita nei seguenti termini:

« Le perquisizioni domiciliari, gli arresti personali che il Governo farà eseguire in dipendenza della presente legge, saranno a di lui cura pubblicati nella gazzetta ufficiale entro lo spazio di ventiquattr'ore successive all'arresto od alla perquisizione, salvo che le cause che vi avessero dato luogo non esigessero altrimenti nell'interesse della sicurezza dello Stato. »

Quella del deputato Demarchi è del seguente tenore:

« In conseguenza di questa legge nulla s'intende innovato agli articoli 37 e 45 dello Statuto nelle parti in essa accennate. »

La parola è al deputato Degiorgi per isviluppare la sua proposta.

DEGIORGI. Signori, molti emendamenti sono stati presentati nel corso della discussione, e tutti col lodevole intendimento di ovviare, se non in tutto, almeno in parte ai possibili abusi che si temono dalla esecuzione della legge in discussione. Tutti questi emendamenti per altro hanno subito la sorte di molti altri defunti loro confratelli, perchè la Camera, ad eccezione di ben pochi, li ha quasi tutti respinti. Questo sistema di reiezione io lo credo dovuto in gran parte alla onorevole Commissione, la quale, avendo l'incarico di difendere il progetto, ha saputo sostenere fin qui la discussione con molto sforzo d'ingegno e di dottrina.

Fra i motivi che la Commissione ha fatti valere onde sostenere il progetto, ha insistito principalmente sulla considerazione che il Parlamento resterà aperto sintantochè continuerà ad aver vigore la legge di cui si tratta. E questa considerazione, se non isbaglio, parmi che sia stata una di quelle che ha maggiormente contribuito a determinare la deliberazione della Camera. E diffatti la presenza di un Parlamento, il quale è là per vigilare continuamente sulla condotta e sugli atti di un Ministero responsabile, deve certamente esercitare molta influenza sopra l'animo del Governo; e sotto questo rapporto confesso che la misura progettata dalla Commissione si presenta molto savia e prudente; e che, se non è tale da dissipare tutte le inquietudini, può almeno calmarle in molta parte. Ma, appunto perchè la misura progettata può produrre un salutare effetto, mi sembra che, se vi fosse modo di rendere questa misura più energica, più efficace, più atta a conseguire lo scopo a cui tende, mi pare, dico, che non dovremmo tralasciare di farlo; giacchè in sostanza tutti noi non ci proponiamo che di trovare una guarentigia, la quale valga, il più che è possibile, a tranquillarci contro i temuti abusi di

un potere armato di facoltà tanto straordinarie quali sono quelle che si tratta di concedergli.

Ora mi sembra che questo scopo sarebbe assai meglio raggiunto qualora obbligassimo il Governo a dovere far noti al pubblico, entro un breve termine, gli arresti e le perquisizioni domiciliari alle quali avesse fatto procedere. Diffatti, procedendo in questa maniera, il Parlamento sarebbe per tempo informato degli atti e della condotta del Ministero, e quindi potrebbe esercitare con maggior successo quella vigilanza, nella quale si può dire che consiste in sostanza la nostra principale fiducia; è vero che a questa mia proposta si può fare l'obbiezione seguente: supponete, mi si potrebbe dire a cagion d'esempio, supponete che il Governo sia sulle tracce di una cospirazione, nella quale fossero complicati molti individui: se obbligherete il Governo a far subito palesi le prime misure coattive che potesse avere adottate, voi metterete ad avvertenza gli altri cospiratori che non fossero ancora stati arrestati, ed allora questi non mancherebbero di sottrarsi per sempre alle indagini del potere. Io confesso che questa obbiezione è di qualche peso, e che non è senza fondamento il pericolo che si teme; ma appunto perchè sento l'importanza dell'obbiezione, io l'ho prevista, e non ho mancato di suggerire il rimedio opportuno, giacchè in tal caso faccio facoltà al Governo di mantenere il segreto, semprechè sia necessario di mantenerlo nell'interesse dello Stato.

Quindi mi pare che la disposizione che propongo di aggiungere al progetto si possa adottare, perchè, se da una parte non presenta alcun serio inconveniente, dall'altra non fa che rinforzare quella garanzia che noi tutti desideriamo maggiore.

IL PRESIDENTE. Dimanderò se la proposta del deputato Degiorgi è appoggiata.

(È appoggiata.)

BROGLIO. Senza dubbio l'emendamento proposto dal deputato signor Degiorgi corrisponde a un desiderio che tutti noi sentiamo, quale è quello di aggiungere una garanzia di più all'esercizio dei poteri straordinari che attualmente si accordano al Governo.

Tuttavia era evidentissima l'obbiezione che l'onorevole deputato ha fatta a se stesso, che cioè la pubblicazione degli arresti verrebbe poi a nuocere altamente alla sicurezza dello Stato; ed è appunto per questo che egli ha soggiunto che quest'obbligo si intende imposto al Governo solo in quanto la pubblicazione non nocca agli interessi dello Stato.

Ma a questo punto ricorre spontanea l'osservazione che allora la disposizione non è veramente efficace; il Governo ha sempre questa facoltà di fare o no, secondo che crederà opportuno, una data pubblicazione. Ma qui potrebbe oppormi l'onorevole deputato: col mio emendamento impongo l'obbligo in massima al Governo, e lascio sotto la sua responsabilità l'eccezione pel caso che creda doversi astenere dalla ingiuntagli pubblicazione.

Ma io credo che all'onorevole deputato sia sfuggito un altro lato della questione; può importare grandemente allo Stato, come guarentigia dei cittadini, la pubblicazione degli arresti; ma questa pubblicazione può importare anche grandemente agli stessi arrestati. Sarà indifferente, sarà piacevole all'arrestato di sentire pubblicato il suo nome sui pubblici fogli per un arresto forse di poche ore, o per una visita domiciliare che non abbia avuto seguito d'importanza?

Io credo che quando all'arrestato piaccia di far sapere il suo arresto o la perquisizione subita, gli sarà facile il farlo o egli stesso, o col mezzo de'suoi parenti o de'suoi amici, valendosi della libera stampa.

Però giudicherei che, bene considerate tutte le circostanze,

giova meglio lasciare il Governo giudice dell'opportunità di questa pubblicazione, e meglio ancora lasciarne giudici i singoli arrestati, i quali potrebbero essere alle volte lesi nel loro onore ed interesse pel fatto stesso della pubblicazione, soprattutto nei casi in cui la perquisizione domiciliare o l'arresto non abbiano seguito di sorta.

Laonde, e per la poca efficacia della disposizione in se stessa anche nell'intenzione dell'onorevole deputato, e per gli altri inconvenienti che ne potrebbero derivare, la vostra Commissione credrebbe inopportuna l'aggiunta proposta di questo paragrafo.

DEGIORGI. Dietro le spiegazioni date ritiro la mia proposta. (*Bene!*)

IL PRESIDENTE. Viene ora l'aggiunta del deputato Demarchi, che invito a svilupparla.

DEMARCHI. Poche parole basteranno a provare la necessità dell'articolo d'aggiunta da me proposto, il quale tende a supplire una dimenticanza. Senza una disposizione di questa natura la legge che discutiamo sospenderebbe, non solamente in tutto o in parte le libertà sancite dagli articoli 26, 27, 28 e 32 dello Statuto, ma eziandio quelle che sono assicurate ai senatori ed ai deputati dagli articoli 37 e 45. Ora l'inviolabilità dei senatori e dei deputati è privilegio indispensabile all'indipendenza del loro carattere e del loro voto, anzi è condizione tale, senza cui alcuni forse non oserebbero avversare il potere, per oneste che siano le mani in cui si trovi. Potrei stemperare questa considerazione in un lungo discorso, ma, oltrechè non voglio tediare la Camera, sono persuaso che invano tenterei di aggiungere maggiore evidenza ad una cosa per se stessa evidentissima.

IL PRESIDENTE. Dimando se l'aggiunta del deputato Demarchi è appoggiata.

(È appoggiata.)

BONELLI. Credo che una semplice osservazione basti per far conoscere la portata dell'aggiunta del deputato Demarchi. Qui si tratta di una legge di eccezione in cui si accorda al Governo la facoltà dell'arresto personale, oltre i casi contemplati dalla legge generale permissiva dell'arresto nei modi da essa stabiliti; con questa legge non può quindi derogarsi alla legge speciale da cui viene contemplato il caso dei deputati e dei senatori, dichiarati in modo d'eccezione alla legge generale inviolabili; per togliere questa garanzia speciale ci vorrebbe un'altra legge speciale, quando pure fosse possibile, rimpetto al principio di sovranità del Parlamento. E per ciò credo che non sia il caso di ammettere l'aggiunta del deputato Demarchi.

DEMARCHI. Tutte le libertà che si sospendono con questa legge sono pure assicurate dallo Statuto, e per la ragione che si aboliscono esse, o si sospendono, rimarrebbero sospese anche le altre, se non si fa una menzione speciale.

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione troverebbe un mezzo di conciliare i desiderii del deputato Demarchi, ed anche di togliere ogni dubbio: veramente non si poteva nemmeno supporre che potesse cadere dubbio sull'inviolabilità dei deputati e dei senatori. Ma, ammesso un tal dubbio in massima, allora crederei che a vece di dire come ha detto l'onorevole Demarchi, si usassero piuttosto le parole: « non s'intende per nulla innovato, nè si intende derogato con queste disposizioni alle disposizioni che riguardano i deputati. »

DEMARCHI. Io non ho difficoltà di unirmi a questa redazione.

BROGLIO. Pare che le parole più concise e precise sarebbero queste: « colla presente legge non si intende derogato agli articoli 37 e 45 dello Statuto ».

BROFFERIO. Signori, con questa legge che stiamo per sancire, noi sospendiamo la libertà dei cittadini, e ritorniamo in Piemonte alle antiche ritorte. E mentre i deputati non hanno ribrezzo a violare il santuario delle cittadine franchigie, è egli giusto, è egli santo che pongano se medesimi sotto la salvaguardia dello Statuto da essi medesimi manomesso?

Giacchè noi sospendiamo la libertà degli altri, dobbiamo sospenderla anche per noi, altrimenti l'opera nostra sarà riputata ingenerosa ed ingiusta. (*Applausi*)

Nè si dica che il deputato, quando non si trovi all'ombra della propria incolumità, si senta venir meno l'usato ardire per censurare le opere dei ministri. Io ho miglior opinione di voi e di me; e l'opera nostra sarà tanto più meritevole quanto sarà più coraggiosa.

La Convenzione nazionale dettava la legge dei sospetti, ma sospendeva la vindice spada sopra il proprio capo. La repubblica di Venezia sanciva terribili decreti contro i delitti di Stato, ma vi andava sottoposto lo stesso Consiglio dei dieci, e la scure di San Marco cadeva sul collo dei dogi.

Io deploro che noi sull'aurora della libertà già ci troviamo condotti ai più oscuri tempi delle reazioni rivoluzionarie; ma se è vero che abbia per noi il Piemonte a vedersi tolte, anche per poco, le istituzioni sue, non sia mai vero che i deputati escludano se medesimi dal sacrificio universale. L'onore lo vuole, la giustizia lo comanda. (*Vivi applausi dalle tribune*)

MELLANA. Le parole del signor Brofferio chiedono una spiegazione. Esso gettava da questa tribuna tali parole che, ove fossero accolte dai male informati, potrebbero far tacciare di poco patriottismo i deputati, quasi togliessero la libertà agli altri per conservarla a se soli. Noi abbiam voluto, nel concedere questi straordinarii poteri, che il paese avesse una garanzia nel tenere riunito il Parlamento.

Ora io domando al signor Brofferio: se si toglie la libertà individuale ai deputati, come si potrà dire che il Parlamento si trovi riunito?

Questo appello di parole generose, dette male a proposito, io lo rigetto, e dico che sta la generosità appunto in noi, perchè vogliamo sedere permanentemente nella Camera per difendere appunto la libertà dei nostri concittadini. (*Bene! Bravo!*)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non avrei nessuna difficoltà a che fosse ammesso questo emendamento, poichè nello spirito della legge, e nei termini in cui il progetto era stato fatto, non si era certo inteso di assoggettare alle disposizioni comuni i deputati.

Ma i deputati sono in una condizione speciale, la quale ad essi assicura la libertà; quindi sarebbe stata necessaria una disposizione particolare, la quale li privasse anche di questo diritto speciale. Ora, non essendovi nel progetto questa disposizione particolare, sarebbe inutile che si facesse una dichiarazione la quale maggiormente gli assicurasse.

Io credo che vi sia una grande differenza tra i deputati e gli altri cittadini; e questa differenza si riconosce dallo Statuto stesso. Quantunque tutti siano cittadini, e deputati e non deputati, tuttavia lo Statuto ha voluto in un modo speciale assicurare la libertà dei deputati, appunto perchè nella libertà dei deputati consiste la garanzia anche degli altri cittadini; quindi io sono perfettamente d'accordo col deputato Demarchi nel principio che, cioè, debba essere illesa la libertà dei deputati, che la libertà dei deputati non possa essere compromessa anche in forza di queste disposizioni; ma io credo che sia totalmente inutile la dichiarazione che intende di aggiungere, ed è in questo senso soltanto che io dichiaro di non ammettere la redazione dell'articolo proposto.

BARRALIS. Su questo incidente mi sia permesso di sottoporre alcuni brevi riflessi alla Camera.

I poteri straordinari chiestici dal Governo onde provvedere in modo meno lento e più energico alla pubblica sicurezza nelle attuali contingenze di guerra non si estendono a segno di intaccare la inviolabilità di che godono i deputati e i senatori a termini dello Statuto del regno.

Il Governo avrà bensì la facoltà di arrestare senza previo mandato giudiziario, ed oltre il caso di flagrante delitto, i cittadini che gli daranno fondato motivo di sospetto; avrà pure la facoltà di far procedere a perquisizioni domiciliari, di allontanare e respingere da questi Stati le persone non regnicole, se siano sospette, quantunque fornite di sufficienti mezzi di sussistenza; ma non avrà mai l'autorità di arrestare e di tradurre in giudizio i deputati e i senatori, toltine i casi espressamente limitati dallo Statuto.

Per ispiogliare i membri del Parlamento dell'inviolabilità che è loro assicurata, è d'uopo d'una legge speciale. Così, se ben mi ricordo, procedette la Convenzione nazionale di Francia in marzo od aprile del 1793. La Costituzione allora vigente avea resi, al par dello Statuto nostro, inviolabili i membri di quell'Assemblea; fu scoperto il progetto di reazione del generale Dumouriez; Danton venne accusato di esserne complice, e Marat, per aver mezzo d'infrangere il partito di costui, propose tosto alla Convenzione di privare della loro inviolabilità i membri della rappresentanza nazionale. La Convenzione, che avea già istituiti i tribunali rivoluzionari e i comitati di salute pubblica, che avea già decretata in massima la legge dei sospetti, ed avea ordinato ai proprietari e principali affittavoli di case di dare la consegna delle persone che in esse abitavano, adottò la proposta, e sulla considerazione che la salvezza del popolo è la suprema legge, decretò che, senza aver riguardo alla loro inviolabilità, i rappresentanti della nazione francese potrebbero venir posti in accusa tuttavolta che gravi presunzioni li rendessero sospetti di complicità coi nemici della libertà, dell'uguaglianza e del Governo repubblicano.

Fu dunque ravvisata necessaria una legge espressa, e perciò, non essendoci quivi domandata una legge consimile, non v'ha pericolo che coi poteri straordinari conferiti al Governo dagli articoli di legge sinora discussi venga menomamente diminuita l'inviolabilità accordata ai deputati ed ai senatori del regno.

Laonde è inutile, ed anzi credo fuor di proposito l'emendamento proposto in via d'aggiunta dall'onorevole deputato Demarchi.

VIOIRA. Io credo che, dopo le gravissime parole dette dall'avvocato Brofferio intorno a questo argomento, si appartenga alla dignità della Camera di respingere l'emendamento proposto dall'avvocato Demarchi, sebbene fosse nel concetto forse di tutti che quell'emendamento fosse inchiuso nello spirito della legge.

Vi sono talvolta delle provocazioni a cui bisogna rispondere colla dignità che si appartiene, non tanto agl'individui, quanto al corpo di cui abbiamo l'onore di far parte; quando l'avvocato Brofferio mette in dubbio che alcuno di noi possa crederci in necessità di essere difeso da uno speciale articolo di legge, noi dobbiamo rispondere che, come lui, non temiamo e non ne sentiamo menomamente il bisogno.

BROFFERIO. Se ad una provocazione di dignità si risponde con dignità, applaudirò me medesimo di essermi fatto provocatore. Io non ho detto che i deputati non dovessero più godere della inviolabilità, perchè li supponessi capaci di contravvenire alle leggi; ho detto che, togliendo altrui la libertà,

era poco dicevole farne un privilegio in favor nostro. Ogni altra interpretazione io la rigetto.

SANTAROSA. Desidererei aggiungere una riflessione che mi pare sin qui non sia stata fatta circa il motivo di mantenere l'inviolabilità dei deputati.

Io confesso che le generose parole pronunciate dall'avvocato Brofferio hanno fatto un gran senso nell'animo mio; con tutto ciò non credo che possa la Camera aderire alla sua proposizione, ed il motivo sta nelle ragioni che io sto per proporre.

L'inviolabilità dei deputati è stabilita dalla legge per effetto della compartecipazione alla sovranità, imperciocchè la sovranità nei paesi costituzionali è riposta nel Re e nel Parlamento; lo spogliarsi dell'inviolabilità sarebbe rinunciare alla sovranità di cui sono rivestiti tutti i membri delle due Camere, e perciò io credo che non si possa assolutamente appoggiare la proposizione di togliere l'inviolabilità dei deputati.

GUGLIANETTI. Dopo la calorosa discussione che ebbe luogo in questa Camera sopra un incidente che non avrebbe dovuto essere eccitato, io propongo un mezzo che da una parte non ci spinga a votare un emendamento che non tende ad altro che a guarentire una libertà, che non si concepì mai ombra di sospetto che potesse venir sospesa, e dall'altra parte non dia luogo all'idea che nell'accogliere questo emendamento provvediamo, piuttosto che all'interesse nazionale, alla sicurezza nostra. Questo mezzo sarebbe di prescindere da tale questione, adottando la questione preliminare.

Io adunque propongo che non si faccia luogo a deliberazione su questa proposta.

IL PRESIDENTE. Domanderò se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DEMARCHI. Farò una sola osservazione in proposito di tal proposta: si è parlato di dignità, e conviene avvertire che in questa questione è pur involta la dignità del Senato, e non solo la nostra.

Voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. La questione pregiudiziale è stata proposta ed appoggiata; ora dunque la metto ai voti.

(È approvata.)

La questione pregiudiziale essendo adottata, non si può più discutere sull'emendamento del deputato Demarchi.

Resta adunque a discutere l'art. 8 proposto dalla Commissione, concepito nei seguenti termini:

« Gli effetti della presente legge cesseranno col termine di quarantacinque giorni, che decorreranno dal giorno della sua promulgazione, a meno che prima della scadenza di essi il Governo non ne abbia ottenuto dal Parlamento la prorogazione.

« Cesseranno pure anche prima di detto termine, quando il Parlamento venisse prorogato o sciolto, o quando per qualunque causa venissero a cessare o fossero per convenzione sospese le ostilità. »

BUTTINI. Su quest'articolo di legge io proporrei un piccolo emendamento. Direi: « gli effetti della presente legge cesseranno col termine di un mese. »

In materia finanziaria, e col ministro di finanze a tal termine fu circoscritta la facoltà di riscuotere o di pagare. Perché non dobbiamo noi in materia politica adottare simile misura per il ministro dell'interno? A questo modo anche parlo dei poteri che si accordano al Governo pe'bisogni straordinari della patria.

A questo solo tende il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Domanderò se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

BROGLIO. Sicuramente nel determinare sopra la decorrenza di un termine non vi è ragione positiva e precisa per cui si fissi piuttosto un mese, che 45 giorni, che due mesi, ecc.

Ciò è abbandonato al criterio ed alla coscienza dei singoli votanti. In questa posizione di cose la Commissione ha proceduto con un mezzo semplicissimo: ha sentito dai singoli commissari quali fossero i voti de' singoli uffici relativamente al termine, e dai voti da tutti presi complessivamente ha fatto un adeguato, il quale riusciva maggiore di 45 giorni, anzi assai prossimo ai due mesi: tuttavia, volendo sempre entrare nella naturalissima preoccupazione de' rappresentanti della nazione in favore della libertà, e cercando di limitare per quanto era possibile la sospensione della libertà medesima, credette di diminuirne ancora, di scemare il termine che risultava da questa specie di adeguato generale, e mentre l'adeguato portava due mesi, si è limitato a 45 giorni.

Io non credo che le ragioni dedotte dalla questione di finanze siano precisamente applicabili al caso attuale. Ognuno vede che questa legge è precisamente destinata a provvedere durante il tempo delle ostilità; pur troppo nessuno può sperare che le ostilità cessino in 45 giorni, nè in due mesi, nè forse in tre.

Dunque non ci poteva essere dubbio che il termine fissato dalla legge fosse troppo lungo. Ad ogni modo fu poi anche detto che, se per convenzione cessassero o fossero sospese le ostilità, cesserà pure la legge.

Per queste ragioni la Commissione persiste nella sua proposta.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Vi è una ragione di più di differenza fra questa legge e la legge di finanza, la quale ragione si riconosce dalle discussioni che ebbero luogo in questa Camera.

La legge di finanza fu approvata in poche ore, e direi quasi in pochi minuti, poichè si trattava di riscuotere i tributi colle norme degli anni precedenti; questo fu concesso, e non vi fu dissenso nella Camera. Ma questa legge, come la Camera ha veduto, ha dato luogo a molte discussioni, e si richiedono molti giorni prima che la medesima sia sanzionata. Ora, se

tutti i mesi si dovessero rinnovare queste discussioni, ciaschedun vede che la Camera dovrebbe perdere un tempo immenso prima che la medesima sia passata.

Essendovi pertanto simile diversità tra una legge e l'altra, non si può da quella argomentare a questa per dire che si debba tenere la stessa norma, e che si debbano lasciare gli stessi termini.

IL PRESIDENTE. Chi è di sentimento di approvare l'emendamento del deputato Buttini, il quale consiste nel sostituire alle parole *quarantacinque giorni* quelle di *un mese*, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Resta adunque a mettere ai voti l'articolo ottavo della legge, come è stato proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Darò lettura dell'intera legge, come venne modificata, per indi passare alla votazione su di essa per scrutinio segreto. (V. Documenti, pag. 96.) (Gazz. Piem.)

(I deputati Despina, De Martinel, Malaspina, Oldoini e Scoferi si astengono dal votare.) (1)

Si procede allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	115
Maggioranza	58
Favorevoli	77
Contrari	38

(La Camera adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 11 1/2.

Ordine del giorno per domani:

Discussione sul rapporto della Commissione intorno alla legge per sussidi alle famiglie bisognose dei soldati ammogliati. (Verb.)

(1) Secondo il rendiconto della *Gazzetta Piemontese* si sarebbero anche astenuti i deputati Chenal e Parola, e non il signor Despina.